



PROCURA GENERALE
della Corte di cassazione

Sezione Lavoro udienza
13 febbraio 2024

ricorso n. 27800/2018 r.g.

Pres. Dott. L.Tria

Rel. Dott. C.Ponterio

XXX S.p.a., rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Rizzo.

- **ricorrente** -

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ispettorato Territoriale del Lavoro di YYY, intimato.

- **controricorrente** -

Conclusioni del P.M.

L'AVVOCATA GENERALE

Rita Sanlorenzo

Sul ricorso ex art. 360 c.p.c. della Società ricorrente per la cassazione della sentenza n. 1871/2018 pronunciata inter partes dalla Corte di appello di YYY– Sez. I civile, pubblicata il 23.3.2018, non notificata;

Richiamati gli atti di cui al fascicolo per la ricostruzione della vicenda processuale e per la individuazione delle ragioni di ricorso;

Osserva

XXX S.p.a. agisce per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti per l'importo di euro 269.225,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 6, secondo comma del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947. Nell'ordinanza si precisa che *“dall'analisi delle denunce trimestrali relative ai lavoratori e ai rispettivi giorni di occupazione presso la XXX S.p.a. – modelli 031/CM – inviati dalla stessa XXX S.p.a. all'Enpals è stato possibile acclarare che la suddetta società ha violato le disposizioni di legge sopra riportate (i.e. il D.L.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708, la legge di ratifica n. 2388 del 1952, e*

l'art. 1 del d.l. n. 69 del 1988 convertito dalla legge n. 153/1988, con cui è stato modificato il disposto dell'art. 6 del citato D.L.C.P.S.) e ha fatto agire senza il prescritto certificato di agibilità i lavoratori nei periodi di cui agli allegati elenchi”.

Sin dalle prime difese, l'opponente ha ammesso di non avere adempiuto all'obbligo di legge, consistente nella denuncia all'ENPALS, entro cinque giorni dalla conclusione dei contratti di lavoro, relativa alle persone occupate, con la specificazione delle retribuzioni giornaliere corrisposte e la trasmissione “di tutte le altre notizie che saranno richieste dall'Ente per l'iscrizione e per l'accertamento dei contributi”: a fronte di tali adempimenti, l'ENPALS avrebbe dovuto rilasciare “un certificato contenente le indicazioni comprese nelle denunce” di cui s'è detto, da esibirsi “ad ogni richiesta dei funzionari incaricati dell'accertamento e delle esazioni dei tributi” (art. 10, co.1 e 2 D.L.C.P.S. cit.). Essa è dunque incorsa nella violazione del secondo e del terzo comma dell'art.6 del D.L.C.P.S. cit., come modificato dall'art. 1 del d.l. n. 69 del 1988, conv. in l. n. 153/1988, che in primo luogo ha sancito che “le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radio-televisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n.1 al n.14 dell'art. 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto dall'art. 10”: di qui, l'applicazione della norma sanzionatoria, per cui “In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di lire 50.000 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata”.

L'opponente ha però sostenuto già nelle sue difese avanti al Tribunale di YYY, che la sua condotta non poteva essere sanzionata, in quanto ad essa non ha corrisposto alcuna omissione contributiva, e la mancata richiesta del certificato di agibilità non aveva riguardato lavoratori “itineranti”, saltuariamente impiegati per la realizzazione di uno specifico spettacolo, ma dipendenti stabilmente inseriti nella compagine lavorativa, le cui posizioni erano state tempestivamente messe a conoscenza dell'Ente previdenziale. L'ENPALS anzi era pienamente consapevole della mancata richiesta del certificato di agibilità da parte dell'opponente, in ragione della regolare ricezione delle denunce contributive mensili e trimestrali 031/CM contenenti analitica indicazione delle generalità, dei compensi e dei contributi versati per ogni posizione lavorativa. Ha altresì prospettato la riconducibilità della fattispecie in esame alle ipotesi abrogate dall'art. 116 della l. n.388/2000, stante il carattere meramente formale della violazione, come evidenziatosi nel caso specifico, in cui erano stati tempestivamente comunicati i dati relativi all'inizio e del luogo di svolgimento dell'attività lavorativa ed alla misura delle retribuzioni corrisposte.

La Corte d'appello ha però disatteso tale linea difensiva, richiamando in primis l'orientamento di legittimità alla stregua del quale (Cass., n. 3579/1998; di recente ribadita da Cass., n. 19527/2023) la sussistenza dell'illecito amministrativo consistente nel far agire nei locali propri o sui quali si abbia un diritto personale di godimento, lavoratori dello spettacolo, non in possesso del certificato di "agibilità", in violazione delle disposizioni di cui all'art. 6 secondo comma del D.Lgs. C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708, ratificato con modifiche dalla legge 29 novembre 1952 n. 2388, nel testo sostituito dall'art. 1 del D.L. 13 marzo 1988 n. 69, convertito in legge 13

maggio 1988, n. 153, presuppone solo la consapevolezza in chi faccia agire i detti lavoratori del mancato possesso di tale certificato da parte loro, restando del tutto irrilevanti le ragioni per le quali questo difetto di possesso abbia avuto a verificarsi, non rilevando nemmeno l'errore incolpevole, in quanto "l'erroneo convincimento del proprio buon diritto di ottenere il certificato non costituisce un equipollente del possesso di questo né fa cadere il divieto di adibizione del dipendente al lavoro nelle more del rilascio". Ha poi escluso la natura meramente formale della violazione, e dunque la sua avvenuta abrogazione da parte dell'art. 116, comma XII, della l. n. 388/2000, alla stregua dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 65/2007) secondo cui possono meritare tale definizione solo quelle violazioni *"che non determinano una lesione alla sostanza del bene giuridico tutelato, quali le comunicazioni di assunzioni errate o incomplete che non incidono, di fatto, sull'essenziale funzione di controllo e monitoraggio, che caratterizza la materia del collocamento; di carattere sostanziale, e dunque, non colpite dall' "abolitio", devono ritenersi, di contro, tutte le violazioni relative, come nella specie (i.e. avvenuta violazione dell'art. 216 della l. n. 56/1987, per avere omissa di comunicare, entro il termine di legge, l'avvenuto licenziamento di quattro lavoratrici"*, all'omessa o tardiva comunicazione di assunzione e cessazione del rapporto di lavoro, in quanto realmente incidenti sulla suddetta finalità". Nella specie, la Corte d'appello ha escluso la natura formale della violazione dal momento che "la richiesta del certificato di agibilità appare assolvere ad una funzione di carattere sostanziale, identificabile con la finalità di rendere noto agli organi di vigilanza la presenza di determinati lavoratori nel luogo di lavoro, onde porli in grado di svolgere al meglio e compiutamente i lavori di loro pertinenza".

L'affermazione non può essere disattesa, alla luce anche delle ulteriori precisazioni che la giurisprudenza ha fornito in ordine alle condizioni in base alle quali ritenere formale, ovvero sostanziale, la violazione punita con sanzione amministrativa. Con la Sent. n. 3857/2008, infatti, la Corte ha meglio specificato che *"nell'ambito della normativa afferente al collocamento, si connotano come violazioni di carattere meramente formale quelle che non determinano una lesione sostanziale del bene giuridico tutelato. Tali, ad esempio, le comunicazioni di assunzione errate o incomplete, che non incidano, di fatto, sull'essenziale funzione di controllo e monitoraggio, che caratterizza la materia del collocamento; come avverrebbe segnatamente nel caso in cui sul modulo prestampato relativo alla comunicazione da trasmettere al centro per l'impiego si omettesse di indicare la qualifica di inquadramento o il contratto collettivo di lavoro applicato, facendo, però, corretto riferimento al tipo di rapporto, se, cioè, a tempo determinato o indeterminato. In tal senso si è già espressa questa Corte (Cass., sez. lav., 8 gennaio 2007, n. 65) che ha precisato che devono ritenersi di carattere sostanziale, e quindi estranee all'abrogazione suddetta, tutte le violazioni relative all'omessa o tardiva comunicazione di assunzione e cessazione del rapporto di lavoro, in quanto effettivamente incidenti sulla suddetta finalità. Nel confermare tale orientamento giurisprudenziale deve ribadirsi, come principio di diritto, che, ai fini dell'"abolizione" delle sanzioni relative a violazioni "di norme sul collocamento di carattere formale", prevista dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art.116, comma 12, (L. finanziaria per il 2001), il carattere sostanziale delle violazioni, che esclude tale "abolizione", può predicarsi ogni qual volta venga in rilievo uno specifico profilo di protezione del lavoratore che ha interesse a che dati cognitivi rilevanti al fine del corretto svolgimento del rapporto (quali l'attivazione e la cessazione del rapporto) siano comunicati alla pubblica amministrazione e trovino riscontro documentale nel libro matricola e nel libro paga. Sicché può dirsi che nella specie le violazioni contestate alla resistente hanno tutte carattere sostanziale, consistendo esse:*

a) nell'aver omissso di effettuare le dovute registrazioni sul libretto di lavoro di sette lavoratori (L. 10 gennaio 1935 n. 112, artt. 3 e 4);

b) nell'aver omissso di consegnare agli stessi lavoratori, all'atto della corresponsione della retribuzione, il prescritto prospetto paga (L. 5 gennaio 1953, n. 4, artt. 1 e 3);

c) nel non aver comunicato alla competente Sezione circoscrizionale per l'impiego, entro i termini di legge, l'assunzione dei lavoratori (D.L. 1 ottobre 1996 n. 510, art. 9 bis, comma 1 e 2, convertito nella L. 28 novembre 1996 n. 608);

d) nel non aver loro consegnato, all'atto dell'assunzione, la dichiarazione contenente i dati della registrazione effettuata sul libro matricola in uso (L. n. 608 del 1996, art. 9 bis, comma 3);

e) e infine nel non aver comunicato alla competente Sezione circoscrizionale per l'impiego, entro il termine di 5 giorni, la cessazione del rapporto di lavoro...”.

Si è voluto qui riportare il testo completo della motivazione perché la stessa dà conto dell'adozione complessiva di un preciso criterio distintivo, che non può prescindere dalla considerazione dell'interesse sostanziale sotteso alla prescrizione legislativa di uno specifico obbligo di comunicazione. Nel caso di specie, se è vero che l'opponente ha comunque adempiuto agli obblighi contributivi, ed ha periodicamente inviato le denunce relative ai lavoratori ed ai rispettivi giorni di occupazione, omettendo di inoltrare la richiesta del certificato di agibilità non ha comunque adempiuto all'obbligo di comunicare “dati cognitivi rilevanti al fine del corretto svolgimento del rapporto”, così di fatto compromettendo l'interesse (sostanziale) de lavoratore a che si renda possibile in ogni momento la verifica della regolarità del rapporto e della copertura assicurativa.

Va piuttosto specificamente approfondita la questione, sollevata con il 7.mo motivo di ricorso e ripresa con la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. depositata dalla ricorrente in vista dell'adunanza della camera di consiglio alla quale era stato originariamente fissato il procedimento, relativa alla natura retroattiva della previsione legislativa di cui all'art. 1, co. 1097 della l. n. 205/2017, con cui l'art. 6 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 è stato così modificato: “1. Per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelesive e gli impianti sportivi, **l'obbligo della richiesta del certificato di agibilità di cui all'articolo 10 non sussiste nei confronti dei lavoratori dello spettacolo** appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell'articolo 3 **con contratto di lavoro subordinato qualora utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento per i quali le medesime imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l'INPS.** Le medesime imprese hanno l'obbligo di chiedere il rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 10, per i lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell'articolo 3 con contratto di prestazione d'opera di durata superiore a trenta giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle

stagioni o cicli produttivi. In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente. L'obbligo della richiesta del certificato di agibilità ricorre per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, per i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e per gli impianti sportivi **ogni qualvolta sia resa una prestazione da parte dei lavoratori autonomi dello spettacolo** appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell'articolo 3 nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento le imprese committenti.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata”.

Con la norma in questione pertanto è stato abolito l'obbligo della richiesta del certificato di agibilità quando la prestazione lavorativa del dipendente è svolta in modo stanziale, presso le sedi dell'impresa, e risulti regolarmente adempiuto l'obbligo contributivo. E' pacifico che in base alla norma come modificata non si sarebbe potuta sanzionare l'omissione compiuta dalla ricorrente, viceversa rientrando nel raggio di operatività della previsione originaria.

In proposito, la ricorrente invoca l'applicazione dei principi che via via si sono affermati in tema di applicazione della *lex mitior* sopravvenuta nell'ambito delle sanzioni amministrative. Al riguardo, si rende necessario svolgere alcune considerazioni.

La giurisprudenza della Corte costituzionale, cui pure la ricorrente fa riferimento al fine di supportare la propria tesi, si è da tempo attestata su conclusioni che possono dirsi unanimi. In particolare, in numerosi arresti (da ult. v. sent. n. 198/2022), il Giudice delle leggi ha ribadito che “il principio di retroattività *in mitius*, sancito nel codice penale dall'art. 2, commi secondo, terzo e quarto, ha comunque un fondamento costituzionale, «riconducibile allo spettro di tutela del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.» (sentenza n. 63 del 2019), che impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l'entrata in vigore della norma che ha disposto l'*abolitio criminis* o la modifica mitigatrice (sentenze n. 238 del 2020 e n. 63 del 2019; in precedenza sentenza n. 394 del 2006). Ciò in quanto, in via generale, «[n]on sarebbe ragionevole punire (o continuare a punire più gravemente) una persona per un fatto che, secondo la legge posteriore, chiunque altro può impunemente commettere (o per il quale è prevista una pena più lieve)» (sentenza n. 236 del 2011)”. Da tempo ormai (vd. sent. n. 393 del 2006) è giunta ad affermare che il principio di retroattività della *lex mitior* ha anche un fondamento di origine sovranazionale - avente ingresso nel nostro ordinamento attraverso l'art. 117, primo comma, Cost. - che è riconducibile sia all'art. 49, paragrafo 1, CDFUE, quest'ultimo rilevante anche ai sensi dell'art. 11 Cost., sia all'art. 7 CEDU, nella lettura offertane dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (oltre alla sentenza 17

settembre 2009, grande camera, Scoppola contro Italia, anche le sentenze 27 aprile 2010, Morabito contro Italia, 24 gennaio 2012, Mihai Toma contro Romania, 12 gennaio 2016, Gouarré Patte contro Andorra, 12 luglio 2016, Ruban contro Ucraina), nonché alle altre norme del diritto internazionale dei diritti umani vincolanti per l'Italia che enunciano il medesimo principio, tra cui l'art. 15, comma 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (sentenze n. 238 del 2020, n. 63 del 2019 e n. 236 del 2011). Con la necessaria precisazione per cui “mentre l'irretroattività *in peius* della legge penale costituisce un valore assoluto e inderogabile, la regola della retroattività *in mitius* della legge penale medesima è suscettibile di limitazioni e deroghe legittime sul piano costituzionale, «purché giustificabili al metro di quel "vaglio positivo di ragionevolezza" [...], in relazione alla necessità di tutelare interessi di rango costituzionale prevalenti rispetto all'interesse individuale in gioco» (sentenza n. 63 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 236 del 2011)”.

Dopo una prima affermazione di principio contenuta nella sentenza n. 193 del 2016, la Corte, con la pronuncia n. 63 del 2019, ha espressamente affermato l'applicabilità della regola della retroattività *in mitius* anche alle sanzioni amministrative, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte Edu.

Si è chiarito che, «rispetto a singole sanzioni amministrative che abbiano natura e finalità "punitiva", il complesso dei principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito della "materia penale" - ivi compreso, dunque, il principio di retroattività della *lex mitior* [...] - non potrà che estendersi anche a tali sanzioni» (sentenza n. 63 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 68 del 2021 e n. 193 del 2016).

La Corte ha poi osservato, quanto al rapporto tra le fonti di diritto europeo e la Costituzione, che «[l]'estensione del principio di retroattività della *lex mitior* in materia di sanzioni amministrative aventi natura e funzione "punitiva" è conforme [anche] alla logica sottesa alla giurisprudenza costituzionale sviluppatasi, sulla base dell'art. 3 Cost., in ordine alle sanzioni propriamente penali. Laddove, infatti, la sanzione amministrativa abbia natura "punitiva", di regola non vi sarà ragione per continuare ad applicare nei confronti [dell'autore dell'illecito] tale sanzione, qualora il fatto sia successivamente considerato non più illecito; né per continuare ad applicarla in una misura considerata ormai eccessiva (e per ciò stesso sproporzionata) rispetto al mutato apprezzamento della gravità dell'illecito da parte dell'ordinamento. E ciò salvo che sussistano ragioni cogenti di tutela di contro-interessi di rango costituzionale, tali da resistere al medesimo "vaglio positivo di ragionevolezza", al cui metro debbono essere in linea generale valutate le deroghe al principio di retroattività *in mitius* nella materia penale» (sentenza n. 63 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 68 del 2021).

Ancora, la Corte fa propria la giurisprudenza costante della Corte di Strasburgo, secondo cui al fine di verificare la natura punitiva della sanzione amministrativa, «l'esistenza o meno di una "accusa in materia penale" deve essere valutata sulla base di tre criteri, indicati comunemente con il nome di "criteri Engel" (Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976, § 82, serie A n. 22, A e B c. Norvegia [GC], nn. 24130/11 e 29758/11, § 107, 15 novembre 2016, e Ramos Nunes de Carvalho e Sà c. Portogallo [GC], nn. 55391/13 e altri 2, § 122, 6 novembre 2018). Il primo è la

qualificazione giuridica del reato nel diritto interno, il secondo è la natura stessa del reato e il terzo è il grado di severità della sanzione in cui incorre l'interessato. Il secondo e il terzo criterio possono essere alternativi e non necessariamente cumulativi» (Corte europea dei diritti dell'uomo, grande camera, 8 luglio 2019, Mihalache contro Romania), anche se «ciò non impedisce di adottare un approccio cumulativo se l'analisi separata di ciascun criterio non permette di giungere a una conclusione chiara circa l'esistenza di una accusa in materia penale» (Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione seconda, 4 marzo 2014, Grande Stevens contro Italia)” (C.cost. n. 198/2022, cit.). Ancora da ultimo, la Corte ha così sintetizzato i cd. "criteri Engel", affermando che essi consistono, alternativamente, “nella qualificazione dell'illecito operata dal diritto nazionale, nella natura della sanzione alla luce della sua funzione punitiva-deterrente, nella sua severità, ossia nella gravità del sacrificio imposto” (C. cost., sent. n.169/2023)

Orbene, tornando al caso di cui ci si occupa, occorre necessario valutare la percorribilità della via di una qualificazione come “punitiva” della sanzione *de qua*.

Deve escludersi che la sanzione pecuniaria in oggetto sia formalmente qualificata dall'ordinamento nazionale come sanzione penale. Al contrario la norma, anche nel testo novellato, la definisce “amministrativa”.

Il suo eventuale carattere sanzionatorio "punitivo" va allora apprezzato sulla base dei due criteri sostanziali fra i tre indicati (C.cost. 198/2022): “da un lato, la natura della violazione, desunta dal suo ambito applicativo, in quanto, per essere "penale", essa deve essere rivolta alla «generalità dei consociati» e non agli appartenenti ad un ordinamento particolare, e, soprattutto, dallo scopo perseguito, che deve essere «non meramente risarcitorio, ma repressivo e preventivo»; dall'altro, la natura e la gravità della sanzione cui l'interessato si trova esposto, che deve presentare «una connotazione afflittiva, potendo raggiungere un rilevante grado di severità» (sentenza n. 43 del 2017)”.

Se da un lato va escluso che la violazione sia rivolta alla generalità dei consociati, dal momento che essa si rivolge ai soggetti che esercitano quel determinato tipo di attività indicato dalla norma e che di conseguenza sono assoggettati agli obblighi contributivi che da esso discendono, devono però essere esaminati con più attenzione i profili concernenti la *ratio* giustificatrice della sanzione ed il requisito della sua afflittività.

Orbene, non può negarsi che la sanzione per come congegnata, abbia essenzialmente un carattere punitivo – deterrente, e non certo risarcitorio, dal momento che, come detto, essa fa fronte al mancato rispetto di un obbligo comunicativo a cui è del tutto indifferente che abbia fatto seguito o meno l'evasione contributiva. Sicuramente, poi, ricorre il requisito dell'afflittività, tanto più in quanto essa si calcola non in considerazione della gravità in sé dell'omissione, ma del persistere della stessa, indipendentemente dalla sussistenza e dell'entità del danno.

Va poi detto, richiamando quanto in premessa, che nel caso di specie la necessità di far valere retroattivamente la novella del 2017, che, come detto, ha sancito

espressamente la non punibilità della omissione in caso di lavoratori “stanziali”, risponde anche ad un evidente applicazione del principio di ragionevolezza, posto che non può sfuggire che, con la modifica apportata, il Legislatore ha voluto precisare che nelle date condizioni, ossia quelle della sede di lavoro che coincide con i locali dell’impresa, il rilascio del “certificato di agibilità” da esibire da parte del lavoratore in caso di controlli, laddove reperito presso i diversi luoghi dove svolge la sua attività, non ha alcuna *ratio* giustificatrice, visto che sede del datore di lavoro e luogo di attività coincidono. Per quel che riguarda poi la compatibilità dell’interpretazione con il disposto dell’art. 117 Cost., essa discende appunto dalla ravvisata applicabilità dei cd. “Engels criteria”, soprattutto per quel che concerne la sussistenza della natura punitiva-deterrente della sanzione e del carattere della afflittività.

Dunque, in ragione di quanto sin qui detto, non avendo disposto nulla il Legislatore del 2017 in merito alla retroattività della novella, è praticabile, e anzi doverosa, una interpretazione che, alla stregua dei parametri costituzionali ed eurounitari, ne affermi la ricorrenza, dovendosi così qualificare per via interpretativa la sanzione *de qua* come avente carattere punitivo, meritevole dunque dell’applicazione della disposizione più favorevole, che nel caso di specie, come detto, comporta la non punibilità della violazione dell’obbligo.

Nel caso in cui la Corte non ritenesse di poter accedere autonomamente a tale risultato, dovendosi intendere, nel caso del silenzio del Legislatore, che per regola generale la *lex mitior* non può essere automaticamente applicata alle fattispecie verificatesi in tempo anteriore, si impone però l’incidente di costituzionalità, per sollecitare il Giudice costituzionale alla verifica della compatibilità con gli artt. 3 e 117 Cost. della rigida applicazione nel caso specifico dell’irretroattività delle norme più favorevoli in tema di sanzioni amministrative.

P.Q.M.

chiede che la Corte di cassazione accolga il ricorso, ovvero, in subordine, rimetta gli atti alla Corte costituzionale per contrasto della norma risultante dal testo dell’art. 6 del D.L.C.P.S. n. 708/1947, come modificato dall’art. 1 co. 1097 della l. n. 205/2017, con gli articoli 3 e 117 Cost.

Roma, 22 gennaio 2024.

L’Avvocata Generale
Rita Sanlorenzo